



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Presidente di Sezione
Segretario generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “*Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*”;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, e, in particolare, l’art. 9 che disciplina la funzione degli uffici stampa costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti e che precisa quanto segue:

- tale dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche o da personale estraneo alle stesse, in possesso dei titoli individuati da apposito regolamento;
- l’ufficio stampa diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione;
- i coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionale nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi” e, in particolare:

- l’art. 3, che definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione e prevede, per l’esercizio dell’attività di capo ufficio stampa da parte di personale dipendente, l’iscrizione negli elenchi di professionisti o dei pubblicisti nell’albo nazionale dei giornalisti, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai rispettivi ordinamenti e dove si precisa che “requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l’organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media”;
- l’art. 5, ove è previsto che il conferimento dell’incarico a soggetti estranei alla pubblica amministrazione sia subordinato al possesso dei requisiti di cui all’art. 3;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, entrato in vigore il 1° marzo 2021, ed in particolare l’art. 13, comma 2, secondo il quale “All’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale è preposto un magistrato. L’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale è composto altresì da un esperto estraneo all’amministrazione di comprovata esperienza”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avvalersi di un esperto estraneo all’Amministrazione di comprovata esperienza, come previsto dall’art. 13, comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa sopra richiamato;

CONSIDERATO che:

- l'incarico è riconducibile a quello previsto dalla Legge n. 150/2000;
- il compenso ritenuto congruo in relazione alle prestazioni da assegnare al professionista è stabilito in euro 18.000,00 annuo lordo per la durata di tre anni;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi sui pertinenti capitoli del bilancio della Giustizia amministrativa per il triennio di riferimento;

D E T E R M I N A

1) È avviato il procedimento di selezione per l'affidamento dell'incarico professionale – di durata triennale - di esperto estraneo all'amministrazione di comprovata esperienza, da assegnare all'Ufficio stampa e comunicazione istituzionale della Giustizia amministrativa.

2) L'affidamento sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico come da allegato A) al presente provvedimento, recante i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione.

3) Con successivo decreto, all'esito della scadenza della presentazione delle domande, sarà nominata la Commissione esaminatrice.

3) L'incarico sarà regolato da apposito contratto (scrittura privata) il cui schema è allegato B) al presente provvedimento.

4) E' impegnata, nel bilancio della Giustizia amministrativa, per il triennio 2023-2025, la spesa complessiva di euro 54.000,00 per l'incarico professionale di cui al punto 1).

5) Il Responsabile Unico del Procedimento è l'avv. Marco Terracciano, funzionario della Giustizia amministrativa.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio e di ragioneria per il seguito di competenza.

Il Segretario generale